

Deliberazione 22 ottobre 2010 - ARG/elt 182/10

Servizio di salvaguardia: misure urgenti di modifica dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, approvazione, con modifiche e integrazioni, del Regolamento dell'Acquirente Unico e avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di gestione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi al mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti non disalimentabili

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2007, n. 207/07;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 139/10;
- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: deliberazione PAS 24/10);
- la nota della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: AU) del 30 settembre 2010, prot. Aeeg 34082 dell’11 ottobre 2010 (di seguito: nota AU del 30 settembre 2010).

Considerato che:

- la deliberazione n. 337/07 definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: procedure);
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, facendo seguito alle ulteriori proposte dell’Autorità di modifica delle sopramenzionate procedure di cui alla deliberazione PAS 24/10, ha previsto:
 - che il prossimo periodo di erogazione del servizio di salvaguardia, inizialmente previsto dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, sia prolungato sino al 31 dicembre 2013;
 - l’adozione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili (di seguito meccanismo di reintegrazione morosità dei clienti non disalimentabili);
 - la definizione, da parte dell’Autorità, delle modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, che devono essere implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione morosità dei clienti non disalimentabili;
 - specifici indirizzi in materia di copertura degli oneri derivanti dal sopramenzionato meccanismo;
- con nota del 30 settembre 2010, l’AU ha inviato lo Schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: Regolamento), ai fini della sua approvazione.

Ritenuto che sia:

- necessario e urgente modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 337/07 secondo gli indirizzi previsti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010 in materia di:
 - durata del prossimo periodo di erogazione del servizio di salvaguardia;
 - istituzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili;
- necessario e urgente modificare e integrare, anche alla luce di quanto evidenziato ai precedenti alinea, lo schema di Regolamento di cui alla nota AU del 30 settembre 2010 e prevedere l’approvazione dello schema di Regolamento modificato
- opportuno avviare un procedimento in materia di definizione delle modalità:

- di funzionamento del meccanismo di reintegrazione morosità dei clienti non disalimentabili secondo gli indirizzi previsti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010, con particolare riferimento ai criteri di copertura degli importi da erogare e alle modalità di riconoscimento degli oneri derivanti dal sopramenzionato meccanismo;
- di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, che devono essere implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione morosità dei clienti non disalimentabili, ivi comprese, qualora ne sussistano le condizioni, quelle esperibili attraverso la società Equitalia S.p.A.

DELIBERA

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 nei termini sotto indicati:
 - a. al comma 1.1 la definizione **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** di cui al quarto alinea è sostituita con la seguente definizione:
“periodo di esercizio del servizio di salvaguardia è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, avente durata pari a:
 - 3 (tre) anni, per il periodo avente inizio l'1 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2010;
 - 2 (due) anni, per tutti i successivi periodi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;”
 - b. dopo il comma 2.2 è inserito il seguente comma:
“2.2bis In deroga a quanto previsto al comma 2.2, i soggetti individuati quali esercenti la salvaguardia in esito alle procedure svolte nel mese di novembre 2010, sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2011 continuativamente fino al 31 dicembre 2013 e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.”;
 - c. il comma 9.1 è sostituito dal seguente comma:
“ 9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:
 - a. l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro; con riferimento al periodo di esercizio di cui al comma 2.2bis, l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali è fissato pari a 720.000 euro;
 - b. il prodotto tra:
 - i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
 - ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.”.
 - d. dopo l'articolo 9, è inserito il seguente articolo 10:

“Articolo 10

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili

- 10.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 è istituito un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili.
- 10.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di funzionamento del meccanismo di cui al comma 10.1.”
- 2.di approvare lo schema di Regolamento presentato dall'Acquirente Unico con nota del 30 settembre 2010, con le seguenti modifiche e integrazioni:
- a. nel titolo del Regolamento nel frontespizio, le parole “per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite con le seguenti parole “per gli anni 2011, 2012 e 2013”;
 - b. nel titolo del Regolamento a pagina 1, le parole “per gli anni 2011- 2012” sono sostituite con le seguenti parole “per gli anni 2011, 2012 e 2013”;
 - c. il comma 2.1 è sostituito dal seguente comma:
“2.1 Oggetto della procedura è l'individuazione, per ciascuna delle 12 (dodici) aree territoriali di cui al comma 2.3, degli esercenti il servizio di salvaguardia. Ai sensi del comma 2.2bis della Delibera, i soggetti individuati quali esercenti la salvaguardia in esito alle procedure svolte nel mese di novembre 2010, sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2011 continuativamente fino al 31 dicembre 2013.”;
 - d. nel titolo dell'Allegato 1 al Regolamento le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2013”;
 - e. nel titolo dell'Allegato 3 al Regolamento le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2013”;
 - f. alla quarta alinea dell'Allegato 5 al Regolamento, le parole “fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 2.2” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 2.2bis”;
 - g. al punto 1 dell'Allegato 5 al Regolamento, le parole “al 31 marzo 2013” sono sostituite con le parole “al 31 marzo 2014”;
 - h. al punto 3) dell'Allegato 6 al Regolamento, le parole “al 28 febbraio 2013” sono sostituite con le parole “al 31 marzo 2014”;
 - i. al punto 2) dell'Allegato 7 al Regolamento, le parole “al 28 febbraio 2013” sono sostituite con le parole “al 31 marzo 2014”;
3. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione delle modalità di funzionamento del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili di cui al punto 1 nonché delle modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, secondo gli indirizzi previsti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010;
4. di dare mandato, con riferimento al punto 3, al Direttore della Direzione Mercati per i seguiti di competenza e di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 settembre 2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, all'Acquirente Unico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di prevedere che l'Acquirente Unico pubblichi il Regolamento, come modificato e integrato, sul proprio sito internet entro il 25 ottobre 2010.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
8. di pubblicare il testo dell'Allegato A alla deliberazione n. 337/07, come modificato e integrato dal presente provvedimento.

22 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis